



Deliberazione della Giunta Comunale

Numero del reg. 34	seduta del 16-02-2021
---------------------------	------------------------------

OGGETTO

Realizzazione di iniziative ed attività di promozione e valorizzazione del territorio in co-progettazione con l'Associazione Pro Loco di Preganziol (anni 2021 - 2024) - Approvazione schema di convenzione

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 18:00, la Giunta Comunale si è riunita VIDEOCONFERENZA-ART.73-C.1-DL.18-2020 nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Giunta Comunale approvato con Deliberazione n. 105 del 28 luglio 2020:

Galeano Paolo	SINDACO	Presente in videoconferenza
Mestriner Stefano	VICESINDACO	Presente in videoconferenza
Bovo Riccardo	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
Stocco Elena	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
Di Lisi Fabio	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
Errico Susanna	ASSESSORE	Presente in videoconferenza

e con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE De Noni Paola

Galeano Paolo, in qualità di SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune, ex art. 3 del TUEL:

- è un ente a fini generali, che cura gli interessi, promuove e coordina lo sviluppo del territorio;
- tra le sue facoltà istituzionali, annovera la tutela e la valorizzazione degli eventi locali quali occasione per stare insieme in allegria e, al contempo, tenere legate le persone alle proprie radici e alle proprie tradizioni, rievocando usi e costumi che altrimenti sarebbero destinati a scomparire;

Considerato, quindi, che tra gli scopi istituzionali dell'ente locale non possa non annoverarsi il mantenimento in vita di queste tradizioni quale elemento centrale della genesi stessa della comunità e dei suoi bisogni primari;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale:

- ai fini della promozione sociale, sportiva, culturale e turistica, individua, nella realizzazione di eventi, manifestazioni e iniziative culturali, momenti importanti di valorizzazione del territorio, per i quali la collaborazione progettuale, tecnica ed amministrativa delle Associazioni rappresenta un valore aggiunto, oltre a significare un ulteriore ed importante riconoscimento del ruolo dell'associazionismo e del volontariato nella realizzazione degli obiettivi dell'Amministrazione;
- consapevole dell'importanza di promuovere sinergie tra il soggetto pubblico e le realtà aggregative del territorio, da tempo ha attivato un ampio coinvolgimento delle associazioni locali al fine di realizzare forme di collaborazione nelle diverse attività in campo culturale, sociale, sportivo, turistico e ricreativo;

Atteso, altresì, che, ai sensi degli articoli 55, 56 e 71 del D. Lgs. 117/2017, le Amministrazioni pubbliche:

- in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità, autonomia organizzativa e regolamentare e nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, con la previsione del rimborso, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo Settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali, in particolare delle attività previste dall'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017. L'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cure e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile;

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 21.07.2020 di approvazione del *Regolamento concernente i criteri e le modalità di assegnazione degli immobili comunali ad Associazioni ed Enti senza fini di lucro*;
- il predetto Regolamento e, in particolare, l'articolo 7, comma 7, del medesimo che prevede che, per eccezionali e motivate esigenze connesse a progetti di particolare rilevanza o in relazione ad un concreto ed attuale interesse dell'Amministrazione Comunale, si potrà procedere, mediante provvedimento della Giunta, all'assegnazione di immobili in deroga a quanto previsto dai commi precedenti al comma 7;

Considerato che l'Associazione Pro Loco di Preganziol, con nota acquisita al prot. 25029 del 14.10.2020:

- ha presentato all'Amministrazione comunale una proposta di co-progettazione per la realizzazione degli eventi sotto riportati, volti alla promozione e valorizzazione del territorio:

- ✓ Pan e Vin e Befana (gennaio);
- ✓ Mostra del Radicchio (gennaio);
- ✓ Carnevale (febbraio);
- ✓ Processo a la Vecia (marzo);
- ✓ Mostra dell'asparago e delle erbe spontanee (maggio);
- ✓ Mostra delle auto d'epoca (maggio);
- ✓ Pedalata ecologica (giugno);
- ✓ Preganziol in Festa (settembre);
- ✓ Castagnata (ottobre);
- ✓ Mercatini di Natale (dicembre)
- ✓ altre eventuali manifestazioni programmate dall'Amministrazione comunale nel periodo estivo;
- ha accluso alla suddetta nota il bilancio di previsione 2021 specificando il valore economico delle predette iniziative stimato in € 46.300,00;
- ha chiesto, in funzione della realizzazione delle predette attività, la concessione degli immobili comunali di seguito indicati, rendendosi disponibile ad effettuare sui medesimi, a proprie cure e spese, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria preventivamente concordati con l'Amministrazione comunale:
 - ✓ immobile ubicato in Via Schiavonia 121/A;
 - ✓ magazzino accanto al Comune;
 - ✓ stabile situato in via Manzoni, ex casa del gruppo Scout;
- ha manifestato la propria disponibilità alla stipula di una convenzione che disciplini i rapporti tra le parti e i reciproci obblighi;

Atteso che:

- con determinazione del Responsabile del Settore I, n. 544 del 15.10.2020, al fine di avviare un'indagine esplorativa, non vincolante, finalizzata all'acquisizione e alla valutazione di ulteriori eventuali candidature per la realizzazione in co-progettazione degli eventi sopra riportati, è stato approvato un Avviso pubblico di indagine esplorativa, non vincolante, rivolto alle Associazioni di Promozione Sociale con sede nel territorio comunale per la realizzazione di eventi/manifestazioni in co-progettazione ai sensi del D. Lgs. 117/2017;
- a seguito della pubblicazione del predetto avviso, nel termine fissato, non sono pervenute altre manifestazioni di interesse in merito;

Ritenuto, a fronte dell'esito dell'indagine esplorativa attuata, che la summenzionata proposta di co-progettazione risulti accoglibile, per quanto concerne le iniziative proposte e il soggetto promotore, in ragione della significativa rilevanza delle attività in programma e del fatto che l'Associazione Pro Loco di Preganziol:

- costituitasi il 4.02.1966 e iscritta all'albo delle libere forme associative del Comune, all'Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco con decreto regionale n. 13 del 19.4.2016 e al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) quale articolazione dell'UNPLI Nazionale, è in possesso dei requisiti di moralità professionale richiesti e è dotata di un'idonea struttura in grado di operare e realizzare le iniziative in argomento;
- fonda la propria attività su prestazioni spontanee, personali e gratuite di volontari, senza finalità di lucro dirette o indirette;
- svolge attività di promozione turistica di base e di socialità civica, con lo scopo di:
 - ✓ promuovere e coordinare le iniziative (convegni, gite, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni culturali, sportive e ricreative, fiere e mostre, ecc.) che servono ad attrarre ed a rendere più gradito il soggiorno dei turisti e dei cittadini;
 - ✓ realizzare iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico, ambientale;
 - ✓ promuovere e sviluppare attività o iniziative nel settore sociale, del volontariato e della solidarietà oltre a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;

- vanta una consolidata e pluriennale esperienza nello svolgimento delle predette attività, collaborando fattivamente con l'Amministrazione comunale per il raggiungimento di finalità di interesse pubblico volte alla promozione sociale, culturale e turistica del territorio;

Appurato, per quanto concerne gli immobili richiesti dalla Pro Loco con la succitata nota, che:

- il 31 dicembre 2019 è scaduta la convenzione atti privati n. 1419 del 27.10.2017 che disciplinava la concessione in uso gratuito dei locali di proprietà comunale sotto elencati, i quali risultano tuttora disponibili:
 - ✓ n. 1 locale della superficie di 31,27 mq posto al piano terra dell'immobile sito in Via Schiavonia, n. 121/A, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Preganziol alla sezione B, foglio 6 – mappale 105, sub 17, piano terra, cat. C/1, classe 3, rendita catastale 1.356,42, identificato con il “n. 1”;
 - ✓ n. 1 locale della superficie di 15,28 mq posto al piano terra dell'immobile sito in Piazza G. Gabbin s/nc, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Preganziol alla sezione B – foglio 10 mappale 1 - sub 8, piano terra, cat. c/2, classe 3, rendita catastale € 107,16, identificato con il “n. 2”;
- risulta, altresì, disponibile l'immobile di proprietà comunale della superficie di 124,20 mq, sito in Via Manzoni, n. 43, censito al Catasto Fabbricati della Sezione B - foglio 10 particella 1188, cat. C/2, classe 2, rendita catastale € 108,46, identificato con il “n. 3”, al momento non utilizzato in quanto bisognoso di interventi di ristrutturazione e riqualificazione che il Comune, nell'ottica del contenimento delle risorse, non è in grado di sostenere;

Appurato, altresì, che il canone ordinario mensile dell'immobile “n. 1” ammonta ad € 300,00, dell'immobile “n. 2” ad € 80,00 e dell'immobile “n. 3” ad € 280,00 per un importo annuale complessivo pari ad € 7.920,00, come attestato dalla ditta Easystema s.r.l. nel rapporto di valutazione assunto al protocollo n. 3480 del 9.02.2021, a seguito dell'incarico affidato dall'Ufficio Patrimonio con determinazione n. 609/2020;

Considerato che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte (deliberazione n. 716/2012/PAR Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto), il canone concessorio può essere legittimamente azzerato o ridotto, rispetto ai valori di mercato, dall'Amministrazione Comunale qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

- la concessione del bene avvenga a favore di associazioni o di altri organismi senza scopo di lucro e risponda ad esigenze di realizzazione di finalità istituzionali in prospettiva condivisa o complementare;
- l'utilizzo del bene e lo sviluppo delle relative attività consenta di produrre effetti positivi per la collettività e per la valorizzazione dei beni pubblici, i cui vantaggi siano rilevabili in termini di redditività alternativa all'introito del canone (cfr. Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Molise, deliberazione n. 1/2015/PAR; Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, deliberazione n. 172/2014/PAR);
- la mancata redditività del bene sia, pertanto, compensata dalla valorizzazione di un altro bene ugualmente rilevante che trova il suo riconoscimento e fondamento nell'art. 2 della Costituzione (cfr. delibera della Sezione di Controllo Lombardia n. 349/2011);
- la concessione al soggetto dell'utilità del canone ridotto o azzerato e, quindi, a condizioni diverse da quelle previste dal mercato sia qualificata come “vantaggio economico” ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e soggetta alle procedure di pubblicità ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
- venga redatto dal Comune il verbale di consistenza dei luoghi al fine di accertare l'effettiva consistenza dei beni;
- l'atto costitutivo del diritto reale disciplini, in modo dettagliato, le rispettive obbligazioni, alla luce dei sopra citati principi di massima valorizzazione del bene e di trasparenza, prevedendo anche un obbligo di rendicontazione periodica da parte dell'Ente assegnatario;

Richiamato, altresì, l'art. 9 del succitato *Regolamento concernente i criteri e le modalità di assegnazione degli immobili comunali ad Associazioni ed Enti senza fini di lucro*, secondo cui, conformemente alla summenzionata interpretazione giurisprudenziale, il canone da corrisponderci al Comune per l'utilizzo degli immobili comunali, determinato, sulla base dei valori correnti di mercato per beni di caratteristiche analoghe, con apposita perizia estimativa effettuata dal Servizio Patrimonio, può essere ridotto:

- proporzionalmente alla rilevanza dei fini pubblici perseguiti dall'Associazione assegnataria e agli interventi di manutenzione straordinaria di particolare rilevanza economica, ovvero alle opere di ripristino, restauro o ristrutturazione e ad ogni altra opera destinata ad accrescere stabilmente il valore dell'immobile eseguita, in tempi prestabiliti, a cura e spese dall'Associazione assegnataria;
- fino al 100% qualora la concessione del bene risponda ad esigenze di realizzazione, in prospettiva condivisa o complementare, di finalità istituzionali che perseguano un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene raggiunto mediante lo sfruttamento economico del bene immobile;

Ribadito, inoltre, che le Amministrazioni pubbliche possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo Settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali, in particolare delle attività previste dall'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017;

Atteso, pertanto, che, a fronte dell'art. 71 del D. Lgs. 117/2017, del succitato Regolamento e del prevalente orientamento giurisprudenziale, nulla osta, in ossequio al principio di buon andamento e di economicità del pubblico agire, alla concessione dei locali suindicati in comodato gratuito all'Associazione Pro Loco di Preganziol, in ragione del fatto che:

- l'Associazione Pro Loco di Preganziol è un'Associazione senza scopo di lucro;
- le summenzionate attività proposte dalla Pro Loco consentono di produrre effetti positivi per la collettività e per la valorizzazione dei beni pubblici, i cui benefici sono rilevabili in termini di redditività alternativa all'introito del canone. Infatti, a fronte di un canone annuo complessivo pari ad € 7.920,00, la Pro Loco realizzerà delle iniziative, a favore della collettività, di valore economico pari, approssimativamente, a € 46.300,00;
- la concessione dei beni, quindi, risponde ad esigenze di realizzazione, in prospettiva condivisa, coordinata e complementare, di finalità istituzionali che perseguono un interesse pubblico superiore a quello che viene raggiunto mediante lo sfruttamento economico dei beni immobili e che consentono di produrre effetti positivi per la collettività e per la valorizzazione dei beni pubblici, i cui vantaggi sono rilevabili in termini di redditività alternativa all'introito del canone;
- l'assegnazione dell'immobile "n. 3" alla Pro Loco costituisce strumento per mezzo del quale il Comune concretamente attua i propri obiettivi e servizi nell'ottica della valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, atteso che la Pro Loco provvederà, a propria cura e spese, ad eseguire gli opportuni interventi di adeguamento impiantistico previo accordo con l'Amministrazione comunale. Con detta azione l'immobile sarà valorizzato sia direttamente a seguito della realizzazione dei predetti interventi effettuati a cura e spese dell'assegnatario sia indirettamente quale ausilio strumentale per la cura e lo sviluppo degli interessi pubblici della comunità amministrata perseguiti nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale. In questo modo il Comune potrà ottenere il recupero immobiliare del suddetto bene, valorizzandolo sia dal punto di vista sociale che strutturale senza alcun esborso a carico del bilancio comunale. Il progetto determinerà, quindi, un incremento dello stato patrimoniale comunale e un accrescimento dei servizi a favore del territorio;
- la Pro Loco:
 - ✓ effettuerà sugli immobili, a propria cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dei locali, preventivamente concordati con l'Amministrazione comunale;
 - ✓ sosterrà i costi per i consumi di acqua, gas, energia elettrica, telefonia e tassa rifiuti urbani o altro tributo assimilabile degli immobili "n. 1" e "n. 3", provvedendo, a tal fine, nel caso di impianti centralizzati, al rimborso degli importi dovuti al Comune e, nel caso d'impianti autonomi, all'istituzione e/o voltura delle relative utenze a proprio carico;
 - ✓ dovrà consentire in ogni caso l'utilizzo non oneroso delle strutture da parte dell'Amministrazione per iniziative gestite direttamente dalla medesima;

Ritenuto che, alla luce delle osservazioni sopra riportate e in relazione alla significativa rilevanza della proposta di co-progettazione, all'assenza di altri soggetti interessati alla realizzazione delle attività in argomento, nonché in ragione del concreto e attuale interesse dell'Amministrazione Comunale alla

valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare e alla realizzazione di finalità istituzionali in prospettiva condivisa con gli enti del Terzo Settore, la Giunta comunale sia tenuta ad esprimersi in merito all'assegnazione dei suddetti immobili in accordo con quanto disposto dall'art. 7, comma 7 del succitato Regolamento;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 56, commi 2 e 4, di accogliere, approvare e sostenere, fattivamente, la proposta di co-progettazione inoltrata dall'Associazione Pro Loco, favorendo, per le motivazioni suindicate, la realizzazione delle attività in argomento mediante:

- la concessione in comodato gratuito alla Pro Loco degli immobili suindicati;
- il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dall'Associazione, prevedendo un importo massimo che verrà definito annualmente con apposito atto deliberativo, sulla base del programma delle attività proposte dalla Pro Loco e concordate con l'Amministrazione, comprensivo del preventivo di massima delle spese, compatibilmente con le disponibilità finanziarie allo scopo previste nel bilancio comunale;

Ritenuto, altresì, opportuno stipulare, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 117/2017, una convenzione, con validità fino al 31.12.2024, la quale:

- disciplini i rapporti tra le parti, i reciproci obblighi e diritti e quant'altro necessario al fine di dare piena tutela al pubblico interesse sotteso;
- assicuri il coordinamento delle azioni necessarie per la realizzazione in co-progettazione delle manifestazioni sopra indicate;
- preveda:
 - ✓ il rimborso alla Pro Loco delle spese documentate e sostenute per la realizzazione delle attività in co-progettazione, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 117/2017;
 - ✓ la concessione in comodato gratuito dei beni immobili sopra indicati;
 - ✓ l'obbligo a carico della Pro Loco:
 - di effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria negli immobili a tutela della natura pubblica del bene;
 - di eseguire, a propria cura e spese e previo accordo con l'Amministrazione comunale, gli opportuni interventi di adeguamento impiantistico volti alla valorizzazione dell'immobile "n. 3", sito in Via Manzoni, n. 43, censito al Catasto Fabbricati della Sezione B - foglio 10 particella 1188;
 - di stipulare apposita polizza assicurativa, specifica per la responsabilità civile verso terzi, per la copertura di rischi, infortuni e malattie dei volontari e dei dipendenti correlati allo svolgimento della propria attività di soggetto organizzatore di eventi, nonché per la copertura di danni connessi alla conduzione degli immobili assegnati;

Ritenuto, pertanto, necessario approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, al fine di definire i rapporti tra le parti, i reciproci obblighi e concessioni e quant'altro necessario per dare piena tutela al pubblico interesse sotteso;

Visto l'art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di *"..(omissis).. astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado"*;

Dato atto che nessun amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sul presente provvedimento sono stati rilasciati i pareri favorevoli di regolarità tecnica da parte dei Responsabili del Settore I e IV, attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è stato acquisito il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

Con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, in applicazione di quanto previsto dall'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamati integralmente i documenti programmatici dell'Ente di seguito elencati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 11.06.2019 ad oggetto: "Presentazione delle linee programmatiche di governo da parte del Sindaco: discussione ed approvazione";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 30.12.2020 ad oggetto: "Approvazione aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2020-2024. Riferimento 2021";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 30.12.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 226 del 30.12.2020 di approvazione, relativamente al triennio 2021-2023, della ripartizione delle tipologie e dei programmi di bilancio in capitoli e dell'assegnazione delle dotazioni finanziarie ai Responsabili di Settore;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 19.01.2021 con la quale, in coerenza con il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di previsione finanziario è stato approvato il Piano degli Obiettivi e Piano della Performance 2021-2023;
- le eventuali modifiche ed integrazioni dei provvedimenti sopracitati intervenute successivamente;

Dato atto altresì che sul sito Internet del Comune di Preganziol verrà effettuata la pubblicazione dei dati relativi al presente provvedimento, come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Visto l'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che prevede la trasmissione ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo on-line, dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ad unanimità di voti palesi e favorevoli,

DELIBERA

1. di accogliere e approvare, per le ragioni esposte nelle premesse che precedono, la proposta per la realizzazione di iniziative ed attività di promozione e valorizzazione del territorio in co-progettazione, presentata dall'Associazione Pro Loco di Preganziol, con nota acquisita al prot. n. 25029 del 14.10.2020;
2. di sostenere, fattivamente, ai sensi degli articoli 56 e 71 del D. Lgs. 117/2017, la realizzazione delle attività in co-progettazione mediante, in particolare:
 - a. il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dall'Associazione, prevedendo un importo massimo che verrà definito annualmente con apposito atto deliberativo, sulla base del programma delle attività proposte dalla Pro Loco e concordate con l'Amministrazione, compatibilmente con le disponibilità finanziarie allo scopo previste nel bilancio comunale;
 - b. la concessione in comodato gratuito, all'Associazione Pro Loco di Preganziol, dei locali di seguito riportati:

- n. 1 locale della superficie di 31,27 mq, posto al piano terra dell'immobile sito in Via Schiavonia, n. 121/A, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Preganziol alla sezione B, foglio 6 – mappale 105, sub 17, piano terra, cat. C/1, classe 3;
 - n. 1 locale della superficie di 15,28 mq, posto al piano terra dell'immobile sito in Piazza G. Gabbin s/nc, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Preganziol alla sezione B – foglio 10 mappale 1 - sub 8, piano terra, cat. c/2, classe 3;
 - n. 1 immobile della superficie di 124,20 mq, sito in Via Manzoni, n. 43, censito al Catasto Fabbricati della Sezione B - foglio 10 particella 1188, cat. C/2, classe 2;
3. di procedere alla stipula di una convenzione con l'Associazione Pro loco di Preganziol, con validità fino al 31.12.2024, la quale disciplini i rapporti tra le parti, i reciproci obblighi e diritti e assicuri il coordinamento delle azioni necessarie per la realizzazione in co-progettazione delle manifestazioni in premessa indicate;
 4. di approvare lo schema di convenzione per la realizzazione di iniziative ed attività di promozione e valorizzazione del territorio in co-progettazione – anni 2021-2024, nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
 5. di autorizzare il Responsabile del Settore I – Affari Generali, Istituzionali e Associazionismo, alla sottoscrizione della predetta convenzione (Allegato A), apportandovi le modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie in fase di stipula;
 6. di comunicare, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'adozione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line, dando atto che il testo relativo è messo a disposizione presso l'ufficio di Segreteria, nelle more di adozione di apposite norme regolamentari.

* * *

Con separata votazione unanime e palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, per riconosciuta urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Responsabile del Procedimento: Longo Gianna

PARERI EX ARTT. 49 E 147 BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE
REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Il sottoscritto Responsabile del Settore I rilascia il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione- Addì 11-02-21	IL RESPONSABILE DEL SETTORE I F.to Longo Gianna
--	--

Il sottoscritto Responsabile del Settore IV rilascia il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione- Addì 11-02-21	IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV F.to Mazzerò Alessandro
---	---

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario rilascia il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione- Addì 12-02-21	IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Bellini Sauro
--	---

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Galeano Paolo

IL SEGRETARIO GENERALE
De Noni Paola

Il presente documento si rilascia ai sensi dell'art. 18 comma 2 del DPR 445/2000 ed è un estratto informatico degli originali informatici che compongono l'atto, prodotto in conformità all'art 23-bis comma 2 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. Gli originali informatici sono conservati secondo la normativa vigente e sono reperibili presso questo ufficio.

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE
IL FUNZIONARIO ADDETTO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 a partire dal giorno

Impronta Documento originale: **f5f7ebfd335e156eca39edfaca8beb63**



Città di Preganziol

PROVINCIA DI TREVISO

ATTI PRIVATI N. __

CONVENZIONE

FRA IL COMUNE DI PREGANZIOL E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI PREGANZIOL PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE ED ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO IN CO-PROGETTAZIONE – ANNI 2021-2024

L'anno duemilaventuno (2021), addì ____ () del mese di febbraio, presso la
Residenza Comunale di Preganziol – Piazza Gabbin n. 1

TRA

• Il **COMUNE DI PREGANZIOL** con sede in Preganziol, Piazza G. Gabbin, 1 – (Codice Fiscale 80010170266), rappresentato dal _____, nella sua qualità di **Responsabile del Settore I**, il quale dichiara di agire nel presente atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente che rappresenta, in forza dell'art. 107 – comma 3 – lett. c) del D.Lgs. 267/2000, nonché del Decreto del Sindaco di nomina dei titolari di Posizione Organizzativa, n. 9 del 19.05.2020, in seguito indicato come "*Comune*";

E

• L'**ASSOCIAZIONE PRO LOCO di PREGANZIOL** con sede in _____, Via _____, Codice Fiscale e Partita Iva ____ nella persona del Sig. _____, nato a _____ il _____, il quale agisce in qualità di Presidente pro-tempore dell'Associazione in seguito indicata come "*Pro Loco*"

PREMESSO CHE:

- i Comuni svolgono le loro funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro

formazioni sociali, come previsto dall'art. 3, comma 5, del TUEL;

- l'art. 118 della Costituzione evoca il principio di sussidiarietà orizzontale secondo il quale i Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106":
 - ✓ riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendo lo sviluppo del territorio, nella salvaguardia della sua autonomia, e favorendo l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le province e gli Enti Locali;
 - ✓ all'articolo 5, lettera k) elenca, tra le attività di interesse generale esercitate dagli enti del Terzo Settore, *l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale, religioso*;
 - ✓ all'art. 55, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, copertura finanziaria e patrimoniale, autonomia organizzativa e regolamentare, nell'esercizio delle loro funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale, prevede che le Amministrazioni Pubbliche assicurino il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - ✓ all'art. 56 statuisce che le Amministrazioni Pubbliche possano sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale,

iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore oppure, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, in uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale;

- l'Associazione Pro Loco di Preganziol, con nota acquisita al prot. 25029 del 14.10.2020, ha inoltrato all'Amministrazione Comunale una proposta di co-progettazione per la realizzazione di attività volte alla promozione e valorizzazione del territorio, accompagnata dalla richiesta di concessione di alcuni immobili di proprietà comunale e dalla disponibilità alla stipula di una convenzione che disciplini i rapporti tra le parti;
- con determinazione n. 544 del 15.10.2020, si è preso atto della proposta presentata dall'Associazione Pro Loco e, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, è stata avviata un'indagine esplorativa, non vincolante, finalizzata all'acquisizione e alla valutazione di ulteriori eventuali candidature per la realizzazione in co-progettazione degli eventi sotto riportati:
 - ✓ Pan e Vin e Befana (gennaio);
 - ✓ Mostra del Radicchio (gennaio);
 - ✓ Carnevale (febbraio);
 - ✓ Processo a la Vecia (marzo);
 - ✓ Mostra dell'asparago e delle erbe spontanee (maggio);
 - ✓ Mostra delle auto d'epoca (maggio);
 - ✓ Pedalata ecologica (giugno);
 - ✓ Preganziol in Festa (settembre);
 - ✓ Castagnata (ottobre);

- ✓ Mercatini di Natale (dicembre);
- ✓ altre eventuali manifestazioni programmate dall'Amministrazione comunale nel periodo estivo;
- a seguito della pubblicazione dell'*Avviso pubblico di indagine esplorativa, non vincolante, rivolto alle Associazioni di Promozione Sociale con sede nel territorio comunale per la realizzazione di eventi/manifestazioni in co-progettazione ai sensi del D. Lgs. 117/2017, prot. 25229/2020*, approvato con determinazione n. 544 del 15.10.2020, nel termine di pubblicazione fissato, non sono pervenute altre manifestazioni di interesse in merito;
- la summenzionata proposta presentata dalla Pro Loco risulta accoglibile anche in considerazione del fatto che:
 - ✓ la Pro Loco di Preganziol, costituitasi il 4.02.1966 e iscritta all'albo delle libere forme associative del Comune, all'Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco con decreto regionale n. 13 del 19.4.2016 e al n. 56 del Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) quale articolazione dell'UNPLI Nazionale, è in possesso dei requisiti di moralità professionale richiesti e è dotata di un'ideale struttura in grado di operare e realizzare l'attività oggetto della presente convenzione;
 - ✓ l'Associazione Pro Loco svolge, senza fini di lucro, attività di promozione turistica di base e di socialità civica, con lo scopo di:
 - promuovere e coordinare le iniziative (convegni, gite, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni culturali, sportive e ricreative, fiere e mostre, ecc.) che servono ad attirare ed a rendere più gradito il soggiorno dei turisti e dei cittadini;
 - realizzare iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e

di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico, ambientale;

- promuovere e sviluppare attività o iniziative nel settore sociale, del volontariato e della solidarietà oltre a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;

- alla luce delle summenzionate motivazioni, con deliberazione n. ____ del ____ la Giunta comunale ha approvato:

- ✓ lo schema di convenzione per la realizzazione di iniziative e attività di promozione e di valorizzazione del territorio in co-progettazione per il periodo 2021-2024;
- ✓ la concessione in comodato, all'Associazione Pro Loco di Preganziol, di alcuni immobili di proprietà comunale, al fine di consentire la realizzazione dei predetti eventi/manifestazioni.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1. – Finalità

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui integralmente riportate. Il Comune e la Pro Loco promuovono, nell'ambito del territorio comunale ed a favore dei propri cittadini, forme di co-progettazione per la realizzazione di attività e iniziative tese alla valorizzazione della realtà economica, sociale, culturale, turistica, folcloristica della comunità locale. A tal fine intendono sottoscrivere il presente atto sulla base dei cui contenuti si svilupperanno programmi di collaborazione per la promozione e la realizzazione, in maniera sinergica e condivisa, di iniziative volte a favorire la crescita della comunità, la valorizzazione delle tradizioni tipiche locali e lo sviluppo turistico.

ARTICOLO 2. - Attività della Pro Loco

La Pro Loco organizza e realizza manifestazioni ed eventi. A tal fine il Comune e la Pro Loco si impegnano a collaborare e a co-progettare le manifestazioni che intendono effettuare nell'anno successivo allo scopo di garantire il buon esito delle stesse, definendone il programma e le modalità organizzative; pertanto saranno effettuati incontri periodici di pianificazione e sviluppo di idee.

La Pro Loco organizza le seguenti manifestazioni, particolarmente importanti per la tradizione del territorio:

- Pan e vin e Befana;
- Mostra del Radicchio di Treviso;
- Carnevale di Preganziol;
- Processo a la Vecia;
- Mostra dell'Asparago e delle Erbe spontanee;
- Mostra delle auto d'epoca;
- Pedalata ecologica;
- Preganziol in Festa;
- Castagnata;
- Mercatini di Natale.

Durante l'anno detto programma potrà essere arricchito o modificato con specifiche ulteriori iniziative, i cui contenuti saranno, comunque, convenuti tra le parti.

La Pro Loco, al di fuori del programma annuale in co-progettazione, può presentare altri progetti di valorizzazione del turismo e del patrimonio culturale del territorio, da sottoporre al parere del Comune e, qualora ne richieda il sostegno economico, è tenuta a presentare per ogni singola manifestazione il bilancio consuntivo della manifestazione stessa.

Oltre alle iniziative organizzate direttamente, la Pro Loco potrà:

- fornire supporto organizzativo e pratico al Comune per le iniziative promosse dallo stesso, mettendo a disposizione le proprie capacità tecniche, economiche, umane ed organizzative, nonché le proprie attrezzature;
- collaborare, in termini di supporto tecnico/operativo e coordinamento, a progetti a carattere culturale e sociale promossi da altri soggetti del territorio e patrocinati dal Comune, allo scopo di armonizzare le procedure, di coordinare e distribuire gli eventi nel tempo e nello spazio, evitando il verificarsi di sovrapposizioni;
- esaminare e, eventualmente, accogliere suggerimenti, proposte di collaborazione e di iniziative gestite autonomamente da parte di altre associazioni culturali, sportive, di categoria, del tempo libero e a carattere socio-assistenziale.

ARTICOLO 3. – Gestione delle attività

La Pro Loco:

- entro il mese di settembre di ogni anno definisce con il Comune un programma delle manifestazioni nell'ambito delle proprie attività istituzionali che intende effettuare per l'anno successivo, evidenziando le modalità organizzative delle attività e le esigenze che si prospettano; all'uopo saranno effettuati incontri periodici per la pianificazione e lo sviluppo di idee, nell'ottica della co-progettazione di iniziative, e verrà elaborato un programma generale accompagnato dal preventivo di massima delle spese;
- cura l'attuazione del programma, in riferimento ai seguenti aspetti:
 - ✓ gestione complessiva dei rapporti con artisti, operatori culturali, tecnici e altro personale la cui prestazione si renda necessaria per la realizzazione delle iniziative;
 - ✓ espletamento delle pratiche S.I.A.E., compresa la corresponsione della relativa

imposta se dovuta;

- ✓ promozione delle iniziative, attraverso ideazione e stampa di idoneo materiale pubblicitario, attività di pubbliche relazioni e rappresentanza; l'Associazione provvederà, altresì, alla diffusione del materiale pubblicitario, per dare voce alle iniziative della vita associativa, culturale e sociale del territorio attraverso la realizzazione di totem informativi o altri strumenti e lo svolgimento del servizio di affissione di manifesti/locandine sulle bacheche comunali, operando in funzione delle proprie disponibilità tecniche, umane ed economiche;
- ✓ cura di ogni altro aspetto artistico e tecnico che si renda necessario per la buona riuscita dell'iniziativa.

La Pro Loco riporterà su ogni prodotto pubblicitario il logo del Comune o la dicitura *“in collaborazione con il Comune di Preganziol”*.

La Pro Loco si impegna ad ottenere, prima di ogni evento e comunque nei termini prescritti dalla normativa in vigore, le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della manifestazione stessa o a produrre tutta la documentazione e le comunicazioni necessarie alla regolarità amministrativa delle manifestazioni o attività collaterali.

ARTICOLO 4. – Supporto del Comune

Il Comune fornisce supporto, in base alle proprie disponibilità, alla realizzazione delle manifestazioni oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordarsi preventivamente con la Pro Loco.

Tale supporto consiste in:

- concessione gratuita di spazi pubblici per lo svolgimento degli eventi, individuati ogni anno, in accordo con l'Assessorato competente;
- apposizione e fornitura di segnaletica stradale;

- predisposizione di nulla osta connessi alle attività, fatto salvo il rispetto della normativa di riferimento;
- gestione della viabilità urbana e vigilanza durante le manifestazioni, se necessario;
- supporto comunicativo. L'Amministrazione utilizzerà i propri canali comunicativi per promuovere la più ampia partecipazione agli eventi e alle manifestazioni, autorizzando l'esposizione di locandine o manifesti relativi alle iniziative negli espositori comunali, compatibilmente con la disponibilità degli spazi e le esigenze organizzative del Comune;
- fornitura di eventuali altri supporti logistici, tecnici, organizzativi, se in possesso, che si rendano necessari per la buona riuscita della manifestazione, da individuarsi, preventivamente, assieme alla Pro Loco in riferimento alle specifiche iniziative;
- concessione dell'uso del materiale comunale (es. palchi, sedie, transenne, ecc.) per un migliore svolgimento delle iniziative.

ARTICOLO 5. – Rimborso spese

Il Comune, inoltre, ai sensi dell'art. 56, commi 2 e 4, del D. Lgs. 117/2017, sosterrà le iniziative in programma mediante il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dall'Associazione, prevedendo un importo massimo che verrà definito annualmente con apposito atto deliberativo, sulla base del programma delle attività proposte dalla Pro Loco e concordate con l'Amministrazione, comprensivo del preventivo di massima delle spese, compatibilmente con le disponibilità finanziarie allo scopo previste nel bilancio comunale.

Sono rimborsabili i seguenti oneri e spese debitamente documentati se connessi alle attività convenzionate quali:

- gli oneri derivanti dalla stipula della polizza assicurativa per i volontari, di cui all'art. 18 del Codice del Terzo Settore e all'articolo 8, lettera a) e b) della presente convenzione;
- le spese sostenute per la formazione specifica dei volontari inerente l'attività dedotta in convenzione;
- le spese per la mobilità riferite ai mezzi di trasporto dell'associazione o in uso all'associazione, utilizzati per le attività convenzionate (assicurazione e bollo, spese per carburanti, lubrificanti e materiali sostenuti per il servizio, pedaggi autostradali e spese di parcheggio, se indispensabili e connesse alle attività convenzionate, manutenzione ordinaria meccanica ed elettronica, ammortamento finanziario di competenza, eventuale noleggio e leasing relativi al servizio);
- le spese operative per cancelleria, materiali e attrezzature utilizzati per le attività convenzionate;
- le spese, pro-quota, generali di funzionamento dell'Associazione (acquisto divise e presidi di protezione individuale, rimborsi viaggi e spese bancarie connessi alle attività convenzionate);
- le spese vive sostenute dall'Associazione necessarie per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione;
- le spese per imposte o tasse correlate agli eventi.

Al termine di ogni singola manifestazione la Pro Loco è tenuta a presentare il relativo rendiconto economico, corredato dalla documentazione comprovante, in modo analitico, le spese sostenute.

L'Associazione Pro Loco, inoltre, con cadenza annuale presenterà una relazione conclusiva riguardante le attività realizzate in co-progettazione, in modo che il

Comune possa svolgere le attività di controllo amministrativo e contabile affinché venga assicurato il rispetto del corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali ai sensi degli articoli 92 e 93 del Codice del Terzo Settore.

Il Comune, compatibilmente con le disponibilità di Bilancio e subordinatamente alla avvenuta presentazione del relativo rendiconto economico, corredato della documentazione contabile, potrà valutare di procedere al rimborso delle spese sostenute dalla Pro Loco per lo svolgimento di attività straordinarie che esulano dalla co-progettazione, ma che si contraddistinguono per un significativo interesse pubblico e per una particolare rilevanza in termini sociali, culturali e di aggregazione della comunità.

ARTICOLO 6. – Locali comunali assegnati in comodato d'uso

In considerazione dei compiti attribuiti alla Pro Loco e al fine di agevolare lo svolgimento delle attività in co-progettazione, il Comune, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 117/2017 e dell'articolo 9, comma 2, del *Regolamento comunale per l'assegnazione di immobili comunali ad Associazioni ed enti senza fini di lucro*, concede in comodato i seguenti locali facenti parte del patrimonio comunale:

- n. 1 locale di complessivi mq. 31,27 ubicato al piano terra dell'immobile sito in Via Schiavonia n. 121/A, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Preganziol alla Sezione B, Foglio 6, Mappale 105, Sub. 17, piano terra, cat. C/1, classe 3, contraddistinto con il "n. 1" e come meglio individuato nella planimetria allegata sub A al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale. Il locale è dotato di impianto di riscaldamento, di impianto elettrico e di impianto idrico, con contratti intestati al Comune di Preganziol. Detto locale dovrà essere utilizzato esclusivamente come sede dell'Associazione e per lo svolgimento delle

- attività ad essa connesse. Allo stesso potranno avere accesso i soci dell'Associazione ovvero simpatizzanti e/o terzi interessati;
- n. 1 locale della superficie di 15,28 mq. ubicato al piano terra dell'immobile sito in Piazza G. Gabbin s/nc, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Preganziol alla Sezione B, Fg. 10, Mappale 1, Sub. 8, piano terra, cat. C/2, classe 3, contraddistinto con il "n. 2" e come meglio individuato nella planimetria allegata sub B alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale. Il locale è dotato di impianto elettrico, di impianto idrico e di impianto di riscaldamento composto da caldaia alimentata a gas metano, con contratti intestati al Comune di Preganziol. Detto locale dovrà essere utilizzato esclusivamente per il ricovero di materiali e attrezzature proprie dell'Associazione;
 - n. 1 immobile comunale prefabbricato di mq 124,20, sito in Via Manzoni n. 43 censito al Catasto Fabbricati della Sezione B - foglio 10 particella 1188, cat. C/2, classe 2, contraddistinto con il "n. 3" e come meglio individuato nella planimetria allegata sub C alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale. Stante l'attuale inutilizzo di detto immobile in quanto bisognoso di interventi di riqualificazione che il Comune, nell'ottica del contenimento delle risorse, non può sostenere, l'assegnazione del medesimo alla Pro Loco costituisce strumento per mezzo del quale il Comune concretamente attua i propri obiettivi e servizi nell'ottica della valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare. A tal fine, la Pro Loco provvederà, a propria cura e spese, ad eseguire gli opportuni interventi di adeguamento impiantistico e le finiture mancanti, previo accordo con l'Amministrazione comunale. In particolare saranno a carico della Pro Loco:

- ✓ le attività di progettazione degli interventi di adeguamento impiantistico, tutte le procedure necessarie per acquisire licenze, permessi, nulla osta, assicurazioni e autorizzazioni;
- ✓ l'esecuzione a regola d'arte dei lavori di riqualificazione dell'immobile in argomento mediante la realizzazione degli impianti e delle finiture mancanti;
- ✓ l'acquisizione e trasmissione al competente ufficio comunale della dichiarazione di conformità degli impianti e delle certificazioni tecniche previste dalla normativa vigente, al fine di garantire l'esecuzione a regola d'arte dei lavori;
- ✓ le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile al fine di mantenerne, nel tempo, la funzionalità, la qualità, la sicurezza, l'efficienza e il valore economico, salvo il normale degrado d'uso;
- ✓ tutte le responsabilità connesse all'esecuzione delle attività previste per la realizzazione dei progetti suddetti, sollevando e tenendo indenne l'Amministrazione comunale da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza di norme e prescrizioni vigenti, nonché da ogni onere che possa derivare da eventuali contestazioni, riserve, pretese o azioni di terzi.

Con detta azione l'immobile sarà valorizzato sia direttamente a seguito della realizzazione dei predetti interventi effettuati a cura e spese dell'assegnatario sia indirettamente quale ausilio strumentale per la cura e lo sviluppo degli interessi pubblici della comunità amministrata perseguiti nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale.

Il Comune opererà i controlli sull'attuazione delle opere suddette e potrà revocare l'assegnazione in caso di mancata o parziale attuazione delle stesse o di utilizzo improprio dell'immobile assegnato in uso.

La Pro Loco dichiara di conoscere perfettamente gli immobili, di trovarli adatti al proprio uso, così come accertato nel verbale sullo stato di consistenza, e di impegnarsi ad eseguire gli opportuni interventi di adeguamento edilizio e impiantistico come sopra specificato. Il comodatario rinuncia espressamente alle facoltà previste dall'art. 1578 C.C. riguardanti i vizi della cosa.

ARTICOLO 7. - Oneri ed obblighi inerenti all'uso e alla gestione degli immobili assegnati in comodato

La Pro Loco si impegna a rispettare gli obblighi previsti dagli articoli 10 e 12 del *Regolamento comunale per l'assegnazione di immobili comunali ad Associazioni ed enti senza fini di lucro* e, in particolare, a:

- effettuare sugli immobili, a propria cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dei locali, preventivamente concordati con l'Amministrazione comunale;
- non apportare modifiche ai locali senza la preventiva autorizzazione del Comune;
- sostenere i costi per i consumi di acqua, gas, energia elettrica, telefonia e tassa rifiuti urbani o altro tributo assimilabile degli immobili "n. 1" e "n. 3" provvedendo, a tal fine, nel caso di impianti centralizzati, al rimborso degli importi dovuti al Comune e, nel caso d'impianti autonomi, all'intestazione e/o voltura delle relative utenze a proprio carico e, alla scadenza della convenzione, alla chiusura delle stesse utenze con conseguente risoluzione dei rispettivi contratti di allacciamento;
- svolgere la regolare custodia e la sorveglianza di detti ambienti;
- garantire un corretto comportamento da parte del proprio personale nonché di soci, simpatizzanti e interessati all'utilizzo dei locali;

- negare l'accesso ai locali a persone estranee rispetto a quelle aventi diritto e a non sub-concedere in tutto o in parte quanto forma oggetto della presente intesa;
- non utilizzare i locali per usi diversi;
- agire nel pieno rispetto delle norme di Pubblica Sicurezza e di ogni altra norma vigente relativamente all'attività svolta all'interno dell'edificio;
- non depositare all'interno dei locali comunali materiale infiammabile o, comunque, pericoloso per la pubblica incolumità;
- non utilizzare materiali/apparecchiature ritenute pericolose e non installare impianti di riscaldamento, gas, illuminazione, refrigerazione e simili che possano arrecare danno agli immobili stessi o ai locali attigui;
- consentire l'utilizzo non oneroso delle strutture da parte dell'Amministrazione per iniziative gestite direttamente dalla medesima.

Gli arredi ed attrezzature di proprietà del Comune di Preganziol contenuti nei locali in parola saranno oggetto di elencazione nel verbale sullo stato di consistenza redatto all'atto della consegna degli immobili.

Gli arredi ed attrezzature di cui al punto precedente, al termine della convenzione, rientreranno in possesso del Comune.

Alla scadenza della presente convenzione, l'Associazione dovrà riconsegnare gli immobili puliti e tinteggiati, con le migliorie apportate ed addizioni realizzate, senza che al comodatario siano dovuti compensi, risarcimenti, indennizzi o altro, anche se autorizzate dal Comune e ciò in deroga agli artt. 1576, 1577, comma 2, 1592 e 1593 del Codice Civile.

All'atto della riconsegna verrà redatto, in contraddittorio, apposito verbale ai sensi dell'articolo 12 del succitato Regolamento.

ARTICOLO 8. – Copertura assicurativa e responsabilità

La Pro Loco dovrà produrre:

- a) polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi/dipendenti, riconducibile alle attività statutarie ed, in particolare, a quelle riportate nella presente convenzione, incluse le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici in comodato/uso a qualsiasi titolo, di proprietà del Comune di Preganziol;
- b) polizza infortuni e malattie a favore dei volontari iscritti e destinati alle attività oggetto della presente convenzione.

Entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto, dovrà essere consegnata copia di dette polizze al Comune che, ai sensi dell'art. 56, comma 4 del D. Lgs. 117/2017, provvederà al rimborso degli oneri relativi alle polizze assicurative di cui alle lettere a) e b) del presente articolo. Le relative quietanze di pagamento dei premi periodici dovranno essere trasmesse annualmente al Comune, in segno d'attestazione di vigenza delle polizze assicurative.

ARTICOLO 9. - Personale dell'Associazione

Il personale, volontario o dipendente, sarà messo a disposizione dall'Associazione per lo svolgimento delle iniziative di cui alla presente convenzione senza alcun obbligo fiscale o contributivo per il Comune. Tutto il personale svolgerà con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione. L'Associazione si assume la diretta ed esclusiva responsabilità per l'osservanza di tutte le norme in vigore in relazione al rapporto intercorrente con i propri associati, nel pieno rispetto delle disposizioni contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro.

ARTICOLO 10. - Monitoraggio delle attività

Il Comune di Preganziol assicura il monitoraggio sulle attività svolte dall'Associazione Pro Loco, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate.

ARTICOLO 11. – Durata

La presente convenzione ha validità a partire dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2024 con possibilità di rinnovo previo accordo rinegoziato fra le parti.

Non è consentito il tacito rinnovo.

ARTICOLO 12. – Recesso dalla convenzione

Ciascuna delle parti si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione anticipatamente alla scadenza, dandone comunicazione motivata all'altra parte almeno sei mesi prima della data a partire dalla quale il rapporto deve intendersi concluso, mediante raccomandata A.R.

ARTICOLO 13. – Revoca

Il Comune, anche prima della scadenza del termine di durata della convenzione, si riserva la facoltà di revocare l'uso dei locali ubicati al piano terra dell'immobile sito in Piazza G. Gabbin s/nc, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Preganziol alla Sezione B, Fg. 10, Mappale 1, Sub. 8, piano terra, cat. C/2, classe 3, contraddistinto con il "n. 2", allorquando sopravvenga la necessità, motivata, di utilizzarli per usi propri istituzionali e/o per ragioni di pubblico interesse, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, per cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta all'utilizzo. Il Comune dovrà rendere nota la volontà di revoca mediante lettera raccomandata A.R. con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi senza che l'assegnatario

possa far valere alcun diritto o legittimo interesse, né avanzare richieste risarcitorie di qualsiasi natura ed a nessun titolo.

ARTICOLO 14. – Cessione e sub-affidamento a terzi

La Pro-Loco non potrà:

- cedere la convenzione ad altri, né in tutto né in parte, a nessun titolo e per nessuna ragione, se non previo espresso consenso scritto da parte del Comune concedente;
- subaffidare a terzi, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, gli immobili o parte di essi;
- destinarli, anche a titolo temporaneo od occasionale, a finalità diverse da quelle previste dalla presente convenzione, salva espressa autorizzazione, da parte dell'Amministrazione, pena la risoluzione della convenzione stessa.

ARTICOLO 15. – Risoluzione della convenzione

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente convenzione per grave inadempienza degli impegni assunti con il presente atto, previa diffida ad adempiere in 15 giorni. In caso di risoluzione, per inadempienza della Pro Loco, il Comune di Preganziol liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il Comune ha, inoltre, la facoltà di risolvere il presente atto per la violazione anche di uno solo degli obblighi stabiliti nella convenzione. Inoltre il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il

rapporto fiduciario con il Comune.

Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione, in forma di lettera raccomandata a.r., della volontà di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

La risoluzione è efficace decorsi trenta giorni dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

ARTICOLO 16. – Elezione di domicilio

La Pro Loco dichiara di eleggere il proprio domicilio legale presso il locale oggetto della presente convenzione sito in Via Schiavonia n. 121/a.

ARTICOLO 17. - Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune dichiara ed informa, e la Pro Loco prende atto, che i dati personali tutti illustrati qui e nei documenti richiamati o previsti verranno trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali e per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti dalla presente convenzione, ovvero per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge.

I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. c) ed e) del suddetto Regolamento UE 679/16.

Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dallo stesso Regolamento utilizzando la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale.

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO), nonché il modello completo di informativa sono pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune.

ARTICOLO 18. – Controversie

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice Civile), buona fede (art. 1337 e 1366 del Codice Civile).

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti, ove la giurisdizione non spetti al giudice amministrativo, il Foro competente in via esclusiva è il Foro di Treviso.

ARTICOLO 19. – Imposta di bollo

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, giusto decreto n. 131 dell'1.07.2019 rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed attestante l'iscrizione della Pro Loco di Preganziol nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale in qualità di articolazione territoriale/circolo affiliato di U.N.P.L.I.

ARTICOLO 20. - Registrazione

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione con oneri e spese a carico della Pro Loco.

ARTICOLO 21. - Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente dell'Associazione Pro Loco

Il Responsabile del Settore I